



Comune di SAN MAURO CILENTO

Provincia di SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO – PATRIMONIO DELL'UNESCO

Ufficio del SINDACO

N. 06

(Reg. Ordinanze)

Prot. U. 0002641

OGGETTO: Balneazione e spiaggia - Protocollo di Sicurezza -

A Tutta la Cittadinanza

Al Comandante Stazione Carabinieri
POLLICA

Al Comandante Guardia di Finanza
Brigata di
CASALVELINO

Al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo
ACCIAROLI

Al COC
SEDE

Al Comando Polizia Municipale
SEDE

Al Servizio Demanio
SEDE

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con delibera di G. C. n. 43 del 1° giugno 2020, immediatamente eseguibile, si è preso atto delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dettate anche per le spiagge libere dal DPCM 17 maggio 2020;
- Che per individuare termini, modalità e mezzi da utilizzare per l'attuazione di tali misure si è dato incarico agli uffici per le esigenze del caso;
- Che con ordinanza n° 50 del 22 maggio 2020 il Presidente della Regione Campania ha consentito dal 23 maggio 2020 la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari con obbligo di rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza allegato all'ordinanza stessa;

ATTESO:

- Che la fruizione delle spiagge, nelle more di appositi Piani comunali, è consentita nel rispetto delle prescrizioni del medesimo Protocollo di sicurezza, di cui all'ordinanza regionale n° 50 del 22 maggio 2020;
- Dover favorire l'informativa agli utenti delle spiagge circa i comportamenti da tenere con in particolare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento, limitando lo stanziamento dei bagnanti sulla battigia;
- Dover conservare la distanza minima di 1,5 metri per le attrezzature di spiaggia (letti, sdraie, ecc.) e la distanza tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1, comma 9, d.l. 33/2020 il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art.1 del DPCM del 17 maggio 2020 le attività degli stabilimenti balneari e le spiagge di libero accesso debbono assicurare il distanziamento interpersonale di sicurezza di un metro secondo le prescrizioni adottate dalle regioni e comunque in coerenza con le indicazioni di mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti; di conservare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone; di tenere tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie e sdraio) una distanza di almeno 1,5 m., quando non posizionate nel posto ombrellone;

CONSIDERATO, infine, che con ordinanza del Presidente della Regione Campania n°50 del 22 maggio 2020, nelle more dell'adozione di specifici piani comunali è consentito la fruizione delle spiagge nel rispetto delle prescrizioni del Protocollo di sicurezza di cui all'allegato sub 1 dell'ordinanza medesima;

VISTO l'art.32 della L. 833/1978;

VISTO l'art 105 del d.lgs. n. 112/1998 così come esplicitato dall'art. 42 del d.lgs. n. 96/99;

VISTO l'art.117 del d.lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art.50 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art.4 del d.l. 19/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 35/2020;

VISTI gli artt. 1 e 2 del d.l. 33/2020;

ORDINA

La fruizione delle spiagge, nelle more di appositi Piani comunali, è consentita nel rispetto della prescrizione del Protocollo di sicurezza di cui all'ordinanza regionale n. 50 del 22 maggio 2020 con obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di sicurezza di un metro secondo le prescrizioni adottate dalle regioni e comunque in coerenza con le indicazioni di mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti; di conservare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone; di tenere tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie e sdraio) una distanza di almeno 1,5 m., quando non posizionate nel posto ombrellone.

AVVERTE

Per favorire l'informativa all'utenza, gli uffici comunali in indirizzo provvederanno all'affissione nei punti di accesso alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere.

Nel caso di rischi per la salute degli utenti e/o a causa di assembramenti, o nel caso di reiterate violazioni delle misure sanitarie di sicurezza del presente provvedimento e delle disposizioni regionali e statali richiamate il Sindaco può vietare l'accesso alla spiaggia.

Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevati sotto il profilo penale, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.2 d.l. 33/2020 da € 400,00 ad € 1.000,00.

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale per far rispettare ed osservare la presente ordinanza, la cui vigenza è fissata dal 30 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione/pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana nella persona di Maria Di Gregorio.

Dalla Residenza Municipale, 3 giugno 2020



IL SINDACO
Prof. Giuseppe Cicerito
Giuseppe Cicerito